

COMUNE DI MONTELPARO

Provincia di Fermo

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza n° 70/2017

Prot. 1847

li 04/05/2017

OGGETTO: Inagibilità Edificio privato in via Sala n. 10.

IL SINDACO

PREMESSO che in data 30.10.2016 si è verificato un ulteriore grave evento sismico che ha interessato l'intero territorio comunale procurando altri danni alle infrastrutture e alle strutture pubbliche e private;

VISTO che in data 23.12.2016 è stato effettuato dalla Squadra P 1138 un sopralluogo presso il fabbricato sito in via Sala n. 10 e distinto in catasto al Foglio n. 13, mappale n. 494 e 708 di proprietà del Sig. Rastelli Gabriele Giacomo società Agricola Semplice con sede a Montelparo codice fiscale 01982550442, ed è stata redatta apposita scheda AeDES n. 001 da cui risulta che l'edificio è "**B**" **INAGIBILE TEMPORANEAMENTE ma agibile con provvedimenti;**

VISTA la scheda GP1 relativa al sopralluogo sopra citato, dalla quale si evince che il fabbricato sito in Via Sala n°10 risulta con giudizio agibilità "**B**" – **INAGIBILE TEMPORAMENTE, ma agibile con provvedimenti urgenti "Porzione non abitata: Puntellatura solaio ammalorato, puntellatura architravi esterni - ammorsamento maschi murali, posa in opera di tiranti. Porzione Abitata: Puntellatura solaio ammalorato."**

VISTA l'ordinanza sindacale n°41/2017 protocollo n°1108 del 17/03/2017;

VISTO l'art. 650 c.p., dal titolo "Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità", secondo cui chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di giustizia o sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene, è punito, se il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a € 206,00;

VISTO l'art. 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile",

RITENUTO necessario inibire l'utilizzo anche occasionale dell'edificio interessato dalle lesioni fatta eccezione per i Tecnici e gli addetti incaricati alle necessarie verifiche ed opere di consolidamento e di transennare l'area circostante interessata da possibili crolli;

ATTESO che stante l'urgenza manifestata qualsiasi indugio nel provvedere a quanto sopra potrebbe mettere in pericolo l'incolumità pubblica e privata

D I C H I A R A

L'INAGIBILITA' dell'edificio sito in via Sala n. 10 e distinto in catasto al Foglio n. 13, mappale n. 708 – limitatamente all'aggregato 00099 00 edificio 001 - di proprietà del Sig. Rastelli Gabriele Giacomo società Agricola Semplice con sede a Montelparo codice fiscale 01982550442;

COMUNE DI MONTELPARO

Provincia di Fermo

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

ORDINA

- Il non utilizzo degli immobili e locali sopra indicati.
- Di tenere chiuso detto edificio con effetto immediato ed impedire a chiunque l'accesso anche nelle arce di pertinenza, fino alla revoca del presente provvedimento che dovesse essere adottato a seguito di più approfondite verifiche tecniche circa le condizioni statiche o in seguito all'adozione di opportuni provvedimenti di recupero dell'immobile o di messa in sicurezza in modo da prevenire il pericolo di danni alle persone;

DISPONE

- Al / i proprietario / i dell'immobile nell'immediatezza e comunque non oltre 7 (sette) giorni dalla data di notifica della presente ordinanza, nomini / nominino un tecnico abilitato di fiducia per la valutazione degli interventi da porre in atto al fine di garantire la sicurezza dell'immobile prendendo provvedimenti a tutela dell'incolumità pubblica quanto prima e nel rispetto delle procedure di Legge.
- Che la sola proposizione del ricorso non sospende il procedimento attivato con la presente ordinanza;
- Che ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge n. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è Arch. Paola Tempestilli per presa visione degli atti del procedimento, depositati presso l'Ufficio Tecnico Comunale, nei giorni di apertura al pubblico;
- Che il presente provvedimento assolve anche le finalità di comunicazione previste dagli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990 per le successive fasi;
- Che ai sensi dell'art. 10 lettera b) della legge n. 241/1990 i soggetti nei cui confronti si procede possono presentare memorie scritte e/o documenti entro 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza;

DISPONE

La presente dovrà essere notificata a tutti i proprietari, tutti i residenti ed interessati;

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio e nelle forme di legge ed inoltre inviata per quanto di competenza ai soggetti sotto elencati ai fini del controllo dell'esecuzione della stessa e del territorio:

- Al Sig. Prefetto di Fermo;
- Alla SOI – Sala Operativa Integrata della Provincia di Fermo;
- Alla SOI – Sala Operativa Integrata della Provincia di Macerata;
- Al Comando VV.FF. di Fermo.

Contro il presente atto può essere presentato, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di notifica, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, nei modi e termini di cui all'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ed ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n. 241, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repub-

COMUNE DI MONTELPARO

Provincia di Fermo

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

blica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Letto e sottoscritto a norma di legge.



IL SINDACO
Marino Screpanti